

**OGGETTO:** Servizio di rimozione e/o blocco dei veicoli – SCHEMA DI CONVENZIONE

**Art. 1**

Il Comune di Bagno a Ripoli, avvalendosi della facoltà attribuita dall'art. 354 del D.P.R. 16.12.92 n. 495, affida in concessione il servizio di rimozione e/o blocco dei veicoli ai sensi degli artt. 159, D. Lgs 30.04.92 n. 285, con esclusione delle fattispecie in cui ricorrano le nuove disposizioni in materia di "custode acquirente". La rimozione sarà effettuata secondo le modalità di cui agli artt. 394, 396 e 397 del D.P.R. 16.12.92 n. 495. Affida inoltre il servizio di rimozione comunque previsto dalla legislazione vigente, ovvero dovuto per motivi di contingibilità e urgenza o sicurezza pubblica, che comportino anche il solo spostamento dei veicoli da un luogo all'altro.

**Art. 2**

Il servizio di cui al precedente art. 1 è affidato, alle condizioni di cui al presente atto alla ditta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ il cui Legale rappresentante, sig. \_\_\_\_\_, dichiara di possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
- b) età non inferiore ad anni 21;
- c) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- d) non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a 2 anni;
- e) non aver riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- f) non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- g) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, e di essere a diretta conoscenza del fatto che neanche nei confronti delle altre persone che compongono gli organi di amministrazione sussistono tali cause di esclusione.

Il sig. \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della ditta dichiara inoltre che la ditta:

- 1) ha sede legale in \_\_\_\_\_ domicilio fiscale in \_\_\_\_\_
- 2) è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_ per le attività corrispondenti ai lavori di cui all'oggetto;
- 3) è in possesso di certificazione ISO 9.000 che deve essere allegato in copia;
- 4) non si trova, con altri concorrenti alla gara, in rapporti di controllo determinati secondo i criteri di cui all'art. 2359 c.c. o in rapporti tali, per cui le rispettive offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;

- 5) non occupa più di 15 dipendenti oppure occupa da 15 sino a 35 dipendenti, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000 e pertanto non è soggetta agli obblighi in tema di diritto al lavoro di disabili di cui alla L. 68/99;

***oppure (sbarrare l'alternativa che non interessa)***

5 ) è soggetta alle norme in tema di diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99 ed è in regola con le medesime, come risulta dall'allegata certificazione;

- 6) è fornita, per ogni veicolo adibito al servizio di rimozione, di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 C.C. per un massimale non inferiore a €. 1.549.370,70, ovvero €. 2.582.284,49 secondo il disposto di cui all'art. 4 del D.M. 04.09.98 n. 401 (tali massimali saranno adeguati alle future modificazioni di legge);
- 7) è in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 616/1977
- 8) è in possesso di almeno 5 attrezzi a chiave per il blocco dei veicoli, di cui all'art. 355 D.P.R. 16.12.1992 n. 495, debitamente omologati; ogni attrezzo dovrà riportare gli estremi dell'omologazione e il numero di identificazione;
- 9) è in possesso di almeno 1 autoveicolo ad uso speciale per il soccorso stradale, avente le caratteristiche tecniche di cui all'art. 12 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 ed una lunghezza massima di mt. 6,00; a tale scopo dichiara di impiegare per l'espletamento del servizio i veicoli: (può essere allegato elenco con tutti i veicoli impiegati)

TARGA \_\_\_\_\_  
IDENTIFICAZIONE \_\_\_\_\_  
OMOLOGAZIONE \_\_\_\_\_

**Allegare copia delle prescrizioni tecniche del veicolo e copie delle formalità di omologazione. Ogni variazione dei veicoli in questione potrà avvenire comunicando i nuovi dati, al Comune di Bagno a Ripoli;**

- 10) dispone di adeguato personale operativo specializzato in possesso della patente di guida necessaria per condurre i carri-gru ed operare in modo veloce e con tutte le garanzie del caso; detto personale dovrà indossare indumenti rifrangenti ai sensi del D.M. 09.06.95, portare in vista un tesserino di riconoscimento firmato dal legale rappresentante della ditta e tenere sul mezzo una copia della presente convenzione, in modo da poter dimostrare agli aventi diritto, nonché alle Forze di Polizia, la regolarità, del servizio espletato.

**Allegare elenco nominativo degli operatori addetti, che la ditta, in caso di variazione, dovrà aggiornare con comunicazione da farsi al Comune di Bagno a Ripoli.**

### **Art. 3**

L'affidamento in concessione di tale servizio decorrerà dal 01.02.2010 ed avrà durata biennale.

La concessione potrà essere rinnovata, per non più di una volta, per la stessa durata del presente affidamento.

### **Art. 4**

Il concessionario dovrà essere in grado di operare almeno dalle ore 06,00 alle ore 01,00 di tutti i giorni compreso i giorni festivi; in tale orario dovrà essere in grado anche di restituire i veicoli rimossi, previa esibizione di verbale redatto dalla Polizia Municipale. Assume la qualità e gli obblighi di legge del custode, per tutti i veicoli rimossi, che sorveglierà con la necessaria cura. Con orario 06,00 - 20,00 effettuerà le operazioni di bloccaggio e rimozione del blocco con apposito attrezzo a chiave, su chiamata della Polizia Municipale.

### **Art. 5**

Il concessionario dovrà avere sempre attivo almeno 1 veicolo di soccorso e relativo personale. Effettuerà il servizio di rimozione previa chiamata da parte della Polizia Municipale, intervenendo non oltre 30 minuti dalla chiamata stessa. Il servizio è dovuto per qualsiasi tipo di veicolo (velocipedi, ciclomotori, motocicli, autocarri, autobus, ecc.)

### **Art. 6**

Per la rimozione e il trasporto dei veicoli presso l'autorimessa del concessionario è dovuta una somma determinata da una tabella preparata e annualmente eventualmente aggiornata con provvedimento del Comandante Settore Autonomo Polizia Municipale; la somma sarà corrisposta da parte del trasgressore all'atto della riconsegna. Si applica il disposto di cui al 3 comma dell'art. 2756 C.C.. La somma dovuta è ridotta al solo diritto di chiamata, qualora il conducente del veicolo che ha provocato l'intervento rimuova il veicolo stesso essendo già stato attivato l'intervento del carro-gru; qualora sia iniziata l'operazione di carico, sarà dovuta anche l'apposita tariffa. In tali casi la somma è corrisposta subito nelle mani dell'operatore, che ne rilascia ricevuta e la sanzione accessoria si intende applicata. In caso di mancato pagamento si applica la rimozione. Oltre alle spese per il trasporto, è dovuto al concessionario un rimborso per la custodia giornaliera dei veicoli, secondo quanto disposto dal vigente decreto del Prefetto di Firenze. Anche tale somma sarà corrisposta, da parte del trasgressore all'atto della riconsegna. Si applica il disposto di cui al 3 comma dell'art. 2756 C.C.. Di tutte le somme percepite sarà rilasciata quietanza. Il concessionario redigerà il verbale di restituzione secondo quanto disposto dalla Polizia Municipale. **Qualora dovessero concretizzarsi le condizioni delle nuove disposizioni concernenti gli artt. 213 e 214 CDS in materia di "custode acquirente", successivamente alla rimozione o blocco, niente è dovuto al concessionario e il veicolo dovrà essere messo immediatamente a disposizione del soggetto preposto (custode acquirente).**

### **Art. 7**

Il blocco dei veicoli è disposto dalla Polizia Municipale, in alternativa alla rimozione. Il concessionario dovrà intervenire entro 30 minuti dalla chiamata con carro-gru ed attrezzi a chiave. Secondo le istruzioni impartite dalla Polizia Municipale, provvederà all'eventuale spostamento dei veicoli prima del bloccaggio. Il blocco avviene apponendo l'apposito attrezzo a chiave prioritariamente alla ruota anteriore lato guida, altrimenti alla ruota posteriore lato guida o, in caso di impossibilità, ad una delle ruote del lato opposto.

Il concessionario effettua lo sbloccaggio recandosi sul posto, su richiesta della Polizia Municipale, incassando direttamente dall'avente diritto al ritiro del veicolo, la somma prevista a titolo di intervento, bloccaggio e rimozione e rilasciando relativa quietanza. La tariffa è determinata con la tabella prevista per la rimozione. Dell'operazione di sbloccaggio, che non necessita della presenza della Polizia Municipale, viene redatto verbale in 3 copie delle quali una è consegnata all'avente diritto ed una inviata alla Polizia Municipale. Nel verbale sono indicate le generalità dell'avente diritto e gli estremi di un documento di identificazione. Anche al blocco del veicolo si applicherà il disposto di cui al 3 comma dell'art. 2756 del C.C., nonché quanto previsto dall'art. 6 per la tariffa del solo intervento, in caso di arrivo del conducente prima dell'inizio delle operazioni di blocco

Trascorse 24 ore dall'effettuazione del blocco, senza che l'avente diritto abbia reclamato lo sbloccaggio, il concessionario applica, su richiesta della Polizia Municipale, la sanzione accessoria della rimozione del veicolo ed il ricovero nella propria autorimessa, senza il diritto ad ulteriori rimborsi, se non le spese giornaliere di custodia, ai sensi dell'art. 6; La Polizia Municipale provvederà a redigere regolare verbale di affidamento in custodia.

#### **Art. 8**

Nell'eventualità di rimozione dei veicoli per i quali non potessero essere recuperate le spese, per qualsiasi motivo, (provenienza furtiva, negligenza del ritiro, errori operativi del personale di P.M. Dietro dichiarazione dei responsabili dell'ufficio ecc.) il concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso al Comune.

Il concessionario si impegna inoltre ad intervenire gratuitamente per spostamenti di veicoli da un luogo all'altro dovuti a motivi contingenti di sicurezza pubblica (lavori urgenti, avvenimenti particolari) oltre a soccorrere i veicoli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e all'Amministrazione Comunale in caso di necessità per guasti incidenti ecc.

#### **Art. 9**

La ditta concessionaria si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità che possa trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.

#### **Art. 10**

La ditta concessionaria è obbligata, prima di sottoscrivere la convenzione, a costituire un deposito cauzionale pari a €. 516,45 anche mediante polizza fidejussoria, con le modalità di cui all'art. 75, D. Lgs 163/2006 a garanzia degli obblighi che essa assume con la convenzione stessa. Su detto deposito il Comune potrà rivalersi in caso di inadempienza. Il deposito sarà svincolato allo scadere della concessione.

La mancata osservanza di tutto quanto inerisce gli obblighi del concessionario nell'espletamento del servizio, darà inoltre il diritto al Comune di revocare la concessione,

di richiedere alla ditta l'eventuale risarcimento del danno arrecato, oltre alla rivalsa sul deposito cauzionale.

**Art. 11**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla convenzione, saranno a carico esclusivo della ditta concessionaria.

**Art. 12**

E' vietata la subconcessione.

**Art. 13**

Per quanto non espressamente previsto il concessionario si impegna ad attenersi alle prescrizioni operative disposte dalla Polizia Municipale.

IL COMANDANTE  
(Filippo Fusii)

data e firma per presa visione ed  
accettazione sulla copia da allegare a  
domanda/dichiarazione di partecipare  
alla gara informale

---